

COMUNE DI FONTE



Via Monte Grappa, 17 31010 – Fonte (Tv)

UFFICIO TRIBUTI

Tel. 0423/948272 int. 6 – E-mail: tributi@comune.fonte.tv.it

RAVVEDIMENTO OPEROSO

(dal 01/01/2020 è in vigore il nuovo ravvedimento operoso)

Cosa fare se il versamento non è stato effettuato

Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, è soggetto ad una **sanzione pari al 30% dell'importo non versato**.

Tuttavia il contribuente può avvalersi dell'istituto del "RAVVEDIMENTO OPEROSO", per regolarizzare spontaneamente errori o ritardi, versando entro determinati termini:

- ▶ l'**imposta** non pagata,
- ▶ gli **interessi**, calcolati giorno per giorno sulla sola imposta, al **tasso legale** annuo (dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito);
- ▶ una **sanzione** stabilita in misura ridotta in base ai giorni di ritardo.;

Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97, come modificato dal Decreto Legge n. 124/2019 - art. 10 bis e dalla circolare delle Finanze n. 184/E del 13/07/98.

Si precisa che per potersi avvalere di questa procedura occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

Il Decreto Legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30 al 15%.

Riportiamo di seguito le modalità operative per effettuare il ravvedimento operoso relativamente alla omissione del versamento del tributo, in quanto risulta essere la fattispecie più frequente.

OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA

Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dell'IMU entro le scadenze previste, a fronte di una corretta dichiarazione presentata nei termini, è **possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni e gli interessi, come di seguito dettagliati.**

SANZIONI

Variano in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento:

- entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza (**ravvedimento sprint**), la sanzione è pari al 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: $0,1\% \times 4 = 0,4\%$. Se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: $0,1\% \times 14 = 1,4\%$;
- dal quindicesimo al trentesimo giorno (**ravvedimento breve**), invece, la sanzione prevista è pari al 1,5% (1/20 del 30%);
- dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla normale scadenza, la sanzione è pari al 1,67% (1/18 del 30%);
- oltre 90 giorni dalla normale scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%);
- oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

INTERESSI

Vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile) applicabile:

- **dal 01 gennaio 2018** il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello **0,3%** (Decreto Ministeriale 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017);
- **dal 01 gennaio 2019** il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello **0,8%** (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2018);
- **dal 01 gennaio 2020** il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello **0,05%** (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14/12/2019);
- **dal 01 gennaio 2021** il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello **0,01%** (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15/12/2020);
- **dal 01 gennaio 2022** il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello **1,25%** (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15/12/2021);
- **dal 01 gennaio 2023** il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello **5,00%** (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15/12/2022).

Gli interessi vanno calcolati solo sul tributo non pagato e non anche sulla sanzione.

MODALITÀ PER IL VERSAMENTO

Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 (ordinario o semplificato) per il versamento IMU e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello scelto. **Si precisa che le sanzioni e gli interessi per ravvedimento operoso vanno versati unitamente all'imposta dovuta**, così come indicato dall'Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012.

Attenzione!: non utilizzare i codici 3923 e 3924.

Si invita inoltre a comunicare per iscritto a questo Ufficio l'avvenuta effettuazione del "Ravvedimento Operoso" a mezzo comunicazione debitamente compilata ed allegando alla medesima la fotocopia della ricevuta dei versamenti effettuati.

Per informazioni più approfondite relativamente alle ulteriori forme di ravvedimento operoso (infedele/omessa dichiarazione con conseguente omesso e/o parziale versamento d'imposta), per le scadenze, le sanzioni e le modalità operative è necessario rivolgersi direttamente all'Ufficio.

L'Ufficio Tributi è a disposizione per ulteriori informazioni in merito nonché per la verifica dei conteggi relativi all'importo di sanzione ed interessi dovuti in sede di "ravvedimento operoso"